

TRIBUNALE CIVILE DI
RICORSO EX 444 C.p.c.

PER l'Avv. _____, C.F. _____, agente in proprio ex art. 86 C.p.c., ed elettivamente domiciliato alla Via _____, n° _____ in _____. Pec e numero di fax over ricevere comunicazioni e notificazioni di Legge sono pec: _____; fax _____.

CONTRO CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, C.F.80027390584, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore con sede in _____, n° _____.

FATTO

A) il ricorrente è iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____ (All. A), svolge attività libero professionale di avvocato dal _____ del _____ ed in data _____ ha ricevuto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense la comunicazione di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 della Legge n° 247/2012 e del Regolamento attuativo pubblicato in G.U. del 20 agosto 2014 (doc.n° 1);

B) a seguito della privatizzazione che risale agli anni 1994 - 1995, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è una Fondazione di diritto privato la quale ha rinunciato alla garanzia dello Stato (decreto legislativo n° 509 del 30 giugno 1994);

C) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve dimostrare di avere la stabilità economico finanziaria per almeno 50 anni. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è finanziata dal sistema a ripartizione e liquida, attualmente, la pensione con il sistema retributivo corretto;

D) la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha dato prova della stabilità cinquantennale con il Bilancio Tecnico con gli allegati che si deposita (doc. n° 2) dal quale risulta che sono stati proiettati nel tempo valori completamente diversi da quelli reali ancorché in ossequio alla conferenza dei servizi interministeriale;

E) è lo stesso Attuario, alla pag. 36 del suo elaborato, che ricorda come il Bilancio Tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, produce risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziaria poste a base delle elaborazioni troveranno reale conferma nella realtà. Scostamenti anche di modesta entità rispetto alle ipotesi fatte possono produrre forti differenze sui risultati. La scelta delle "linee" dovrà essere comunque confortata da test che comprovino l'aderenza delle stesse ai dati retributivi o reddituali rilevati. Sono quindi **INDISPENSABILI** stress test **COME SUGGERITO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI**. Analisi di sensitività (Stress test) Nell'ambito della redazione dei bilanci tecnici l'Attuario potrà effettuare ulteriori valutazioni con scenari di basi demografiche o economico-finanziari anche estremi (stress-testing). Si ritiene che le suddette valutazioni possano, in determinati casi, costituire ulteriori ed utili elementi di valutazione della tenuta del Fondo, anche in presenza di condizioni negative, nonché allo scopo di prendere in considerazione con gradualità eventuali interventi correttivi.

A tal riguardo, l'Attuario che ritenesse opportuno svolgere le valutazioni in questione, dovrebbe fornire adeguata informativa nella relazione conclusiva, eventualmente segnalando ai responsabili del Fondo;

F) orbene, nelle more sono intervenuti degli autentici sconvolgimenti demografici ed economici dell'Ente previdenziale di categoria perché l'art. 21 della Legge n° 247/2012 ha imposto a tutti gli iscritti agli Albi la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (si tratta di iscriversi al sodalizio previdenziale circa 56.000 avvocati iscritti ai COA territoriali ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, titolari di redditi inferiori ad € 10.300,00 annui) e come dichiarato dalla stessa Fondazione l'andamento economico dell'Avvocatura è regredito a livello degli anni '90 (doc. n° 3);

G) nelle more il Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012 (doc. n° 4);

G) con tale Regolamento la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha arbitrariamente modificato due principi fondamentali del proprio assetto normativo e precisamente il principio dell'iscrizione a domanda e l'infrazionabilità dell'anno introducendo altresì tutta una serie di benefici ed esenzioni non sorrette da proiezioni attuariali;

DIRITTO

A) Non sostenibilità finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e, di conseguenza, illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla stessa.

A seguito della privatizzazione, che risale agli anni 1994 – 1995, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è una Fondazione di diritto privato, la quale ha rinunciato alla garanzia dello Stato (decreto legislativo n° 509 del 30 giugno 1994). Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, comma 24, della legge n° 214/2011 la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense deve dimostrare di avere la stabilità economico finanziaria per almeno 50 anni. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense è finanziata dal sistema a ripartizione e liquida, attualmente, le pensioni con il sistema c.d. retributivo corretto. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha dato prova della stabilità cinquantennale con il Bilancio Tecnico dal quale, tuttavia, risulta che sono stati proiettati nel tempo valori completamente diversi da quelli reali, ancorché in ossequio alla conferenza dei servizi interministeriale. E' lo stesso attuario, alla pag. 36 del suo elaborato, che ricorda come il bilancio tecnico, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, produce risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se e solo se le ipotesi demografiche e finanziaria poste a base delle elaborazioni troveranno reale conferma nella realtà. Rimanere in un sistema reddituale significa, infatti, continuare a fare delle promesse pensionistiche a priori, basate cioè sui tassi di rendimento impliciti nel sistema stesso, ovvero contenuti nelle sue regole di calcolo, tassi che risultano sostenibili solo se gli effettivi andamenti dei tassi determinanti per la sostenibilità, che sono prima di tutto quello di variazione di una adeguata parte della massa reddituale

e quello di rendimento del patrimonio, risultano non inferiori a quelli impliciti. Si rileva che sebbene la valutazione di sostenibilità per previsione normativa debba essere effettuata mediante le proiezioni attuariali, tuttavia, la medesima previsione normativa ha dimenticato di imporre la verifica a posteriori delle ipotesi utilizzate. Pertanto, nel successivo Bilancio Tecnico si possono riutilizzare le ipotesi di rendimento esplicito ed implicito del sistema utilizzate nel precedente Bilancio Tecnico anche se, alla prova dei fatti, si sono rivelate assolutamente infondate in quanto eccessivamente ottimistiche. In tale modo nella realtà virtuale futura del sistema pensionistico rappresentata dalla previsione attuariale del nuovo bilancio tecnico si determina una sostenibilità basata su tassi di rendimento che la realtà ha smentito. Il problema è che, in tale caso, cioè se i tassi determinanti per la sostenibilità risultano nella realtà inferiori a quelli impliciti - e ciò accade quasi sempre, come tutta l'esperienza dimostra - perché i tassi impliciti nelle regole di calcolo della pensione sono troppo elevati - in una logica di tipo reddituale la promessa pensionistica è formulata già in termini di prestazione e, quindi, basandosi sul principio giuridico del diritto acquisito, deve essere comunque rispettata. Questo fatto determina un ulteriore disavanzo del sistema, disavanzo che risulta "scaricato" sulle generazioni future, con evidente dispregio del principio di equità intergenerazionale e con un'ulteriore compromissione della sostenibilità in quanto basata su di un indebitamento che non può che crescere a dismisura come l'esperienza del debito pubblico italiano dimostra. Si ritiene che la sostenibilità di una Cassa, quand'anche adotti il sistema di calcolo contributivo, debba essere di tipo logico (prof. Massimo Angrisani in www.logicaprevidenziale.it). La logica e la prassi dei sistemi contributivi consentono di riconoscere a posteriori i rendimenti sui contributi versati: tali rendimenti debbono essere commisurati alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e all'effettivo rendimento del patrimonio. E' necessario, infatti, sapere che il tasso di crescita di una adeguata parte della massa reddituale è un tasso di rendimento potenzialmente riconoscibile al debito del sistema. E' necessario, pertanto, valutare il debito del sistema pensionistico, variabile fondamentale per calcolare il rendimento che il sistema può riconoscere. Non è sufficiente valutare la spesa futura per anni di gestione mediante le proiezioni del bilancio tecnico. Occorre, quindi, che i rendimenti che il sistema riconosce al debito pensionistico siano correlati a quelli effettivamente prodotti annualmente dallo stesso. In questo modo il debito del sistema cresce in modo correlato ai rendimenti in grado di sostenerlo e, quindi, tale sostenibilità risulta logicamente conseguibile. Oggi si sta cercando di accreditare l'utilizzo dell'approccio stocastico per le proiezioni attuariali come strumento idoneo a rafforzarne l'efficienza. Ricordiamo che l'utilizzo dei modelli stocastici è stato pesantemente ridimensionato nel settore finanziario nel quale tali modelli hanno dimostrato la loro rischiosità. Non bisogna dimenticare che l'enorme crisi che ha colpito in questi ultimi anni non solo i mercati finanziari ma anche l'economia reale ha tratto origine anche dalla creazione di innumerevoli titoli derivati e strutturati «garantiti dall'approccio modellistico stocastico». Da ultimo è evidente che l'asset liability management è tanto più efficiente quanto più i tassi passivi riconosciuti dal sistema pensionistico alle sue liabilities, cioè alle pensioni, sono agganciati ai tassi

attivi per il sistema effettivamente prodotti, cioè a quelli connessi alla effettiva crescita di una adeguata parte della massa reddituale e a quelli connessi agli effettivi rendimenti finanziari prodotti dal patrimonio. **Ora è interessante notare che con le linee guida del Bilancio Tecnico della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense dimostra di avere il saldo previdenziale attivo per 50 anni a condizione che: a) la categoria aumenti di numero; b) il reddito degli avvocati aumenti; c) il volume di affari aumenti; d) il rendimento del patrimonio aumenti.** Tutti dati smentiti dalla stessa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense che nella sua Rivista "La Previdenza Forense" n° 2/2013 e nel Bilancio Consuntivo 2013 vede i redditi dichiarati alla Cassa di categoria precipitati a quelli degli anni 90. Si è di fronte ad un derivato previdenziale costruito su ipotesi che già oggi si sa che difficilmente si verificheranno come già avvenuto negli anni appena trascorsi, fatta eccezione per la numerosità della categoria per la quale però si invoca il numero chiuso! Orbene nelle more sono intervenuti degli autentici sconvolgimenti demografici ed economici della gestione perché l'art. 21 della Legge n° 247/2012 ha imposto a tutti gli iscritti agli Albi la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (si tratta di iscrivere circa 56.000 avvocati iscritti ai COA territoriali ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, titolari di redditi inferiori ad € 10.300,00 annui) e come dichiarato dalla stessa Fondazione l'andamento economico dell'Avvocatura è regredito a livello degli anni '90. Nelle more il Comitato dei Delegati di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della legge n° 247/2012. Con tale Regolamento la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha arbitrariamente modificato due principi fondamentali del proprio assetto normativo e, precisamente, il principio dell'iscrizione a domanda e l'infrazionabilità dell'anno introducendo, altresì, tutta una serie di benefici ed esenzioni non sorrette da proiezioni attuariali. I presupposti di fatto indicati sono assolutamente incontestabili perché risultano dagli atti ufficiali di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Si ripete che il ricorrente, classe, andrà in pensione al compimento del settantesimo anno di età e oggi non ha la garanzia in ordine all'adempimento dell'obbligazione previdenziale a carico di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. L'art. 24, comma 24, della Legge n° 214/2011 così dispone: "24. *In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo*

sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento." Orbene, se si fa affidamento sui dati reali e non quelli attesi dalla conferenza interministeriale la sostenibilità per 50 anni NON esiste più. **È evidente che nel rapporto previdenziale, intanto vi può essere l'obbligo all'iscrizione e alla contestuale contribuzione, in quanto vi sia la garanzia da parte dell'Ente alla sua solvibilità che richiede, quindi, la stabilità economico - finanziaria di lungo periodo.** L'esatta situazione di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense in termini di funding ratio risulta obiettivamente dai report ALM - Asset Liability Management - che è in possesso della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e che misura la gestione dell'attivo in funzione del passivo e dei quali si chiede l'esibizione. Ove dall'insieme di tali atti, BILANCIO ATTUARIALE E REPORT ALM, non risultasse comprovata la stabilità economico finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per il periodo di 50 anni, così come previsto dalle vigenti disposizioni proiettando i dati reali desumibili dalla media degli ultimi dieci anni come risultano dai bilanci di esercizio, il ricorrente, iscritto d'ufficio, ha un diritto soggettivo perfetto assai rilevante a far dichiarare illegittima la sua iscrizione officiosa. Ove non sussista la stabilità economico-finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, infatti, ai sensi dell'art. 24, comma 24 della Legge n° 214/2011, la medesima Fondazione dovrà optare per il sistema di calcolo contributivo nel rispetto del pro rata temporis così come disposto dalla norma appena citata; di talché il ricorrente, rimesso da parte dell'On. Giudicante adito l'art. 21 della Legge n° 247/2012 alla Corte Costituzionale per illegittimità dello stesso ai sensi degli artt. 3 e 38 Costituzione anche in relazione a quanto statuito dalla sentenza della Suprema Corte con Sentenza n° 17892/2014 (doc. n° 4) - ove non sia interpretato nel senso costituzionalmente corretto e cioè di subordinare la iscrizione di ufficio alla stabilità economico finanziaria reale di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per i prossimi 50 anni - ha il diritto di non essere iscritto alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Vi è, infine, da considerare che la stessa Nota del Ministero Vigilante sulla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (doc. n° 5) dà atto della indeterminatezza delle ipotesi attuariali inerenti alla sostenibilità finanziaria dell'Ente, in considerazione del turn-over indotto dalla Legge:

In considerazione, poi, degli "elementi di forte indeterminatezza" sottostanti le ipotesi attuariali, connesse, in particolare, all'intensità del turn over di categoria, indotto dalla riforma e paventato dallo stesso studio attuariale, si invita codesta Cassa a prevedere all'interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli articoli 7 e 9, decorso un anno dall'entrata in vigore della novella in esame. L'integrazione richiesta dovrà garantire, secondo le future valutazioni attuariali, quel monitoraggio assiduo dei flussi contributivi, che lo stesso studio attuariale ritiene necessario per disporre di risultati maggiormente significativi, in quanto più conformi alla nuova realtà della professione.

Si ribadisce, conclusivamente, che l'ultimo Bilancio Tecnico che garantisce la stabilità cinquantennale di cui alla Legge n° 214/2012 è stato ottenuto proiettando non i dati reali di numerosità, redditività, volume d'affari e rendimento del patrimonio dell'Avvocatura, ma i dati offerti dalla Conferenza interministeriale dei servizi che

prevedono redditi e volumi di affari in costante aumento. Quando, invero la redditività e il volume d'affari degli avvocati italiani è regredito a quello della fine degli anni '90 (vedasi doc. n° 3). Inoltre, la pensione è una aspettativa a formazione progressiva e non un diritto in senso stretto, in quanto si forma col passare degli anni. Il punto è garantire la certezza del diritto (o l'aspettativa), ovvero garantire nei confronti di chi oggi entra in Cassa, una prestazione verosimilmente certa. Se, la necessità di garantire i diritti quesiti oppure il pro rata, come afferma la Cassazione anche nell'ultima sentenza relativa alla Cassa dei Ragionieri, sta nell'esigenza primaria di garantire la certezza del diritto nel tempo, la stessa certezza è oggi requisito indispensabile a presidio della certezza dell'aspettativa del nuovo professionista che accede al sistema previdenziale. Nessuno, ad esempio, investe in un sistema dove le regole del gioco sono falsate sin dall'inizio e ciò, a maggior ragione quando sono in gioco diritti previdenziali, nei confronti dei quali occorre una maggiore trasparenza. Per le ragioni di bilancio enucleate supra, non vi è alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro concesse e ciò perché il sistema non regge per tabulas dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio. Un sistema che non si regge su solidi base matematiche viola anche indirettamente l'art.3 Cost., laddove consente ad alcuni di ricevere certezze, ovvero i diritti quesiti intoccabili (i già pensionati) e nega ad altri un futuro dignitoso.

B) Violazione del principio di non discriminazione in base alle differenze reddituali, discriminazione vietata dal Diritto Europeo.

La pensione è una aspettativa a formazione progressiva e non un diritto in senso stretto, in quanto si forma col passare degli anni. Il punto è garantire la certezza del diritto (o l'aspettativa), ovvero garantire nei confronti di chi oggi entra in Cassa, una prestazione verosimilmente certa. Se, la necessità di garantire i diritti quesiti oppure il pro rata, come afferma la Cassazione anche nell'ultima sentenza relativa alla Cassa dei Ragionieri, sta nell'esigenza primaria di garantire la certezza del diritto nel tempo, la stessa certezza è oggi requisito indispensabile a presidio della certezza dell'aspettativa del nuovo professionista che accede al sistema previdenziale. Nessuno, ad esempio, investe in un sistema dove le regole del gioco sono falsate sin dall'inizio e ciò, a maggior ragione quando sono in gioco diritti previdenziali, nei confronti dei quali occorre una maggiore trasparenza. Per le ragioni di bilancio enucleate supra, non vi è alcuna certezza che le prestazioni ipotizzate siano in futuro concesse e ciò perché il sistema non regge per tabulas dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio. Un sistema che non si regge su solidi base matematiche viola anche indirettamente l'art.3 Cost., laddove consente ad alcuni di ricevere certezze, ovvero i diritti quesiti intoccabili (i già pensionati) e nega ad altri un futuro dignitoso. Inoltre, secondo la Corte Costituzionale il trattamento pensionistico assolve una funzione sociale e alimentare. Da questo presupposto, il Regolamento appare irrazionale poiché non garantisce alcuna pensione dignitosa frustando le aspettative del professionista in violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost., ed è allo stesso tempo irrazionale poiché formalmente sembra assicurare un trattamento pensionistico che nei fatti non sussisterà vista l'inadeguatezza del bilancio secondo parametri attuariali reali. Ma è, altresì, irragionevole anche nella misura in cui, secondo un'ottica di bilanciamento dei

principi costituzionali tra due opposte valutazioni, ovvero quella di garantire una esenzione a chi vive al di sotto della soglia di povertà e quella di garantire agli stessi un trattamento previdenziale che operi per il futuro imponendo già oggi una prestazione che nei fatti non è esigibile, il Regolamento opta irragionevolmente per la seconda scelta, ledendo nell'immediatezza il diritto fondamentale a vivere dignitosamente e di riflesso consentendo l'esclusione dalla professione. Ed, inoltre, viola l'art.3 e 53 Cost. nella misura in cui la prestazione previdenziale è irragionevole perché grava in misura maggiore ed ingiustificata su chi non può disporre di un reddito adeguato rispetto a chi non possiede, in special modo quando questo è prodotto in virtù della posizione di rendita acquisita sul mercato (per amicizia ovvero per parentela). Occorre evidenziare, pertanto, che il sistema professionale forense è un sistema concorrenziale distorto, nel quale alcuni professionisti hanno un "valore di avviamento" già in partenza rispetto ad altri che accedono senza aiuti "economici familistici". Inoltre, la solidarietà e le agevolazioni concesse dal sistema di cui al Regolamento è solo apparente e, quindi, irragionevole, in quanto non sono legate al reddito ma alla durata della carriera professionale: all'ottavo anno, i benefici vengono meno non perché si supera (magari!) effettivamente il reddito sotto i parametri, ma perché si superano gli 8 anni di carriera professionale. Si presuppone, quindi, illogicamente, considerato l'andamento in picchiata dei redditi dell'Avvocatura, un successo professionale automatico. E' da notare come l'art.36 e 38 Cost. stabiliscono principi giuridici secondo i quali un trattamento pensionistico è costituzionalmente adeguato allorché questo garantisca i mezzi per fronteggiare dignitosamente la propria vita. Invero, sia la frazionabilità dell'anno, sia l'importo "modesto", sia il mancato equilibrio di bilancio non garantiranno nel tempo alcuna pensione, ragion per cui già oggi la finalità perseguita dalla norma è fittizia, ovvero la norma persegue un altro scopo. Inoltre, la Sentenza del 3 settembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (doc. n° 12) stabilisce che il diritto europeo osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale, l'applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, di talché, mutatis mutandis, appare conseguente come il diritto comunitario osta, a maggior ragione, anche al Regolamento per cui è giudizio, quale normativa nazionale, stante la discriminazione operata a seconda delle differenze reddituali percepite dai professionisti forensi.

Il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012 dal Giudice del Lavoro andrà disapplicato. La disapplicazione, com'è noto, è un istituto di natura meramente processuale in quanto non determina conseguenza sul piano sostanziale, restando, come detto, l'atto disapplicato pienamente efficace per tutti gli altri rapporti anche se in passato una dottrina minoritaria, benché autorevole, aveva ritenuto la disapplicazione rilevante anche sul piano sostanziale.

Altresì, per giurisprudenza pacifica ogni controversia inerente agli obblighi contributivi, facenti carico ad un libero professionista, rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore ai sensi dell'art. 444 C.p.c., comma 1 (ex plurimis Cass. civile, Sezione lavoro,

17.04.2007, n° 9113).

Tutto ciò premesso, l'istante, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

che il Sig. Giudice designato del Tribunale Civile di _____, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, voglia, esperiti gli incumbenti di Legge e fissata udienza di comparizione delle parti, accogliere, contrariis reiectis e premesse le declaratorie del caso, le seguenti conclusioni:

1) disapplicato il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012 e accertato per tabulas che nel bilancio tecnico prodotto sono stati proiettati i dati attesi e non quelli reali nominare un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva della sostenibilità cinquantennale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense;

2) accertare e dichiarare, ove non sussista la stabilità economico finanziaria di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ai sensi dell'art. 24, comma 24 della Legge n° 214/2011 che la medesima Fondazione dovrà optare per il sistema di calcolo contributivo nel rispetto del pro rata temporis così come disposto dalla norma appena citata; che il ricorrente, rimesso l'art. 21 della Legge n° 247/2012 alla Corte Costituzionale per illegittimità dello stesso ai sensi degli artt. 3 e 38 Costituzione anche in relazione a quanto statuito dalla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n° 17892/2014 ove non sia interpretato nel senso costituzionalmente corretto e cioè di subordinare la iscrizione d'ufficio alla stabilità economico-finanziaria reale della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per i prossimi 50 anni, ha diritto di cancellarsi dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense con conseguente condanna della medesima all'immediata restituzione dell'intero montante contributivo versato maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria secondo Legge;

3) anche d'ufficio, ritenuta la rilevanza della questione e la sua non manifesta infondatezza, **voglia sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 L. n° 247/2012 come in narrativa esposto nei paragrafi da 1 a 11**

ed, in ogni caso, dell'art. 21 comma 9, limitatamente alle parole: "*i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali*", nonché dell'art. 21 L. n° 247/2012 comma 10 circa le parole: "*Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*" per contrasto con gli artt. 3, II comma., 4 u. comma., 33 e 117 Cost., - quest'ultimo con riferimento all'art. 14 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali adottato in Roma il 04.11.2000, e, per l'effetto, così sospendere, *ex lege*, l'esecutorietà del provvedimento impugnato, nonché di questo procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della Cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale ed altresì ordinare la notificazione dell'Ordinanza di rimessione - sempre a cura della Cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

4) condannare, in ogni caso, la convenuta, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, ivi compresi oneri di legge (Iva e Cpa) e rimborso spese generali”.

In via istruttoria chiede che il Tribunale ordini alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense l'esibizione in giudizio dei report ALM dal 2008 ad oggi. Chiede poi prova per interrogatorio formale del Direttore Generale di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense o suo incaricato e per testi sulle seguenti circostanze: **“a)** vero che nel 2008 Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha introdotto nella propria gestione la tecnica ALM – Asset Liability Management al fine di gestire l'attivo patrimoniale in funzione delle passività contratte; **b)** vero che di tale incombenza è stata incaricata Prometeia Sim di Bologna a fronte di un corrispettivo che il teste vorrà precisare; **c)** vero che Prometeia Sim dal 2009 invia report semestrali attestanti il funding ratio, cioè il rapporto tra attività e passività, l'ammontare aggiornato delle attività e delle passività previdenziali; **d)** vero che il Bilancio Tecnico 2011 è stato redatto per Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense proiettando le basi tecniche, demografiche e finanziarie di cui alla conferenza interministeriale dei servizi; **e)** vero che l'andamento demografico e economico della gestione si manifesterà nella misura descritta nel bilancio tecnico 2011 se, e solo se, le ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni troveranno integrale conferma nella realtà; **f)** vero che l'andamento economico dell'Avvocatura è regredito al livello degli anni 90; **g)** vero che lo ultimo funding ratio è pari al 26%”

Indica quali teste il dott. Luca Coppini, attuario in Roma e il dott. Davide Squarzone legale rappresentante di Prometeia Sim in Bologna con riserva di integrare la lista testimoniale. **Si chiede, quindi, allo scopo di consentire apposita, se del caso, CTU che alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense sia ordinata l'esibizione della seguente documentazione “tecnica” perché influente, pertinente e rilevante ai fini del decidere: REPORT ALM. Salva ispezione diretta all'acquisizione dei documenti qui sopra già elencati, in caso di rifiuto all'esibizione richiesta, presso gli uffici di quest'ultima in Roma, via Ennio Quirino Visconti n° 8 c.a.p. 00193 Roma. Si chiede, altresì, apposita, se del caso, CTU nel senso di cui sopra, in particolare anche sui documenti esibiti dalla convenuta.**

Produce mediante deposito:

1) anagrafica del ricorrente; 2) Bilancio Attuariale di Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense; 3) Articolo sui redditi degli Avvocati dichiarati alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense per l'anno 2011 pubblicati sulla rivista **“La previdenza forense”** n° 2/2013; 4) Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della Legge n° 247/2012; 5) Sentenza Cass. civile, Sezione lavoro, 17.04.2007, n° 9113 e Sentenza Cass. Civ. n° 17892/2014; 6) Sentenza del 3 settembre 2014 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea;

Poiché la presente controversia verte in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (ex art. 37, 6 comma, D.L. n° 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge n° 111 del 5 luglio 2011), parte ricorrente, avendo un reddito inferiore ad €

31.884,48, non è tenuta al versamento del contributo unificato.

Si dichiara, inoltre, che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 152 disp. att. C.p.c., così come aggiunto dal D.L. n° 98/2011 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge n° 111 del 5 luglio 2011, calcolato ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.p.c. **è indeterminato.**

Con ogni consentita riserva.

, lì

Avv.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE O ECONOMICA

Io sottoscritto Avv. _____, C.F. _____, residente in Roma alla Via Augusto tamburini, n° 20, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARO

che nell'anno precedente a quello di instaurazione del presente giudizio non ho avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, ivi compresi i miei familiari conviventi, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR. 30.05.02 n° 115. Mi impegno a comunicare, finché il processo non diventi definitivo, eventuali variazioni di reddito con riferimento all'importo come sopra precisato. Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445/2000.

, lì

Avv.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER L'ESENZIONE DALLA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZI PREVIDENZIALI (art. 152 disp. Att. C..p.c)

Io sottoscritto _____, C.F. _____, residente in _____ alla Via _____, avendo proposto azione giudiziaria per conseguire prestazioni o benefici previdenziali o assistenziali, come risulta dal ricorso a cui la presente dichiarazione viene allegata

CHIEDE

ai sensi degli artt. 152 disp. att. C.P.C. (come modificato dall'art. 42 D.L. 30.09.2003 n° 269, convertito in legge 24.11.2003 n° 326, e dal comma 1°, lett. b), n. 2) dell'art. 38, D.L. 6 luglio 2011, n° 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n° 111) e 76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, di essere esentato, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali. A tal fine dichiara, consapevole delle responsabilità di legge derivanti da dichiarazioni false o reticenti, che sussistono le condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno sopra indicato, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio, attualmente pari a euro 19.447,68, elevato di euro 1.032,91 per ogni familiare fiscalmente a carico. Dichiara di impegnarsi a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza, e fino a quando il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio. Dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato.

, lì

Avv.